

X LEGISLATURA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all'estero, previdenza complementare e integrativa)

Verbale n. **49**

Seduta del 20 ottobre 2009

		Presenti	Assenti
Giorgio VENIER ROMANO	Presidente	Sì	
Massimo BLASONI	Vicepresidente	Sì	
Sergio LUPIERI	Vicepresidente	Sì	
Franco DAL MAS	Segretario	Sì	
Stefano ALUNNI BARBAROSSA		Sì	
Roberto ASQUINI			Sì
Paolo CIANI		Sì	
Franco CODEGA		Sì	
Pietro COLUSSI		-	-
Ugo De MATTIA		Sì	
Luigi FERONE		Sì	
Bruno MARINI		Sì	
Paolo MENIS		Sì	
Annamaria MENOSSO		Sì	
Antonio PEDICINI			Sì
Enore PICCO		-	-
Stefano PUSTETTO		Sì	
Stefano ALUNNI BARBAROSSA in sostituzione di Pietro COLUSSI		Sì	
Ugo De MATTIA in sostituzione di Enore PICCO		Sì	
	TOTALE	15	2

Il giorno 20 ottobre 2009, alle ore 10.00, nella sala gialla del Consiglio regionale, si riunisce la III Commissione permanente, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione di verbali di sedute precedenti.

2. Parere, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 11/2006, in merito alla delibera della Giunta regionale n. 901, dd. 24.04.2009 "Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità). Approvazione preliminare".

3. Esame della proposta di legge n. 81 "Norme urgenti in materia di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e gli IRCCS del Friuli Venezia Giulia, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità" (d'iniziativa del consigliere Blasoni e altri).

4. Esame della proposta di legge n. 17 "Norme contro la vivisezione" (d'iniziativa del consigliere Venier Romano).

5. Illustrazione della proposta di legge n. 73 "Interventi di assistenza e sostegno a favore delle persone in stato vegetativo e dei loro familiari" (d'iniziativa del consigliere Lupieri e altri).

(Presiede il Presidente VENIER ROMANO)

Il PRESIDENTE, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Sono le ore 10.20.

Viene esaminato il **punto 1 dell'ordine del giorno.**

Il verbale n. 39 del 22 luglio 2009 è messo a disposizione dei consiglieri. In assenza di osservazioni verrà considerato approvato al termine della seduta.

Viene esaminato il **punto 2 dell'ordine del giorno.**

Sono presenti il direttore del Servizio programmazione e interventi sociali, dott. Gianpaolo Gaspari e la dott.ssa Daniela Gregori della Direzione centrale salute e protezione sociale.

Il PRESIDENTE cede la parola al dott. Gaspari.

Il dott. GASPARI porta le scuse dell'Assessore Kosic, impossibilitato a prendere parte alla seduta. Lascia quindi la parola alla dott.ssa Gregori.

La dott.ssa GREGORI illustra i contenuti del regolamento in esame. Spiega che il provvedimento dà attuazione all'articolo 9 bis della legge regionale 11/2006. Esso prevede un contributo per il sostegno del genitore affidatario di figli minori in caso di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del figlio minore stabilite dall'autorità giudiziaria. Costituisce presupposto per l'accesso al beneficio l'esperimento infruttuoso di procedure esecutive nei confronti del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento. Ai fini della concessione del contributo, il soggetto richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a ventimila euro annui. Fa presente

che il genitore affidatario perde i requisiti di accesso in caso di: trasferimento della residenza fuori dal territorio regionale, superamento della soglia ISEE, affidamento del figlio all'altro genitore o ad altro soggetto, adempimento da parte del genitore obbligato. Sottolinea che il contributo regionale è pari al 75% della somma stabilita dal giudice per il mantenimento del figlio minore e comunque non può superare i 300 euro mensili. L'istruttoria delle domande viene svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione e in caso di insufficienza di disponibilità finanziarie, le domande stesse rimangono valide in attesa di ulteriori risorse ripartite dalla Regione. Riferisce che ci sono state delle proposte di modifica al regolamento da parte del Consiglio delle autonomie locali e dell'Ufficio del Tutore pubblico dei minori. In particolare, il primo ha suggerito che la domanda di contributo sia presentata non al comune di residenza ma all'ente gestore del Servizio sociale dei comuni e che, nel caso di trasferimento ad altro comune, il beneficio continui ad essere erogato dall'ente gestore che lo ha concesso fino al termine dell'annualità originariamente prevista. Dall'Ufficio del Tutore pubblico dei minori è stato proposto di integrare l'articolo 1 con un'indicazione di maggior dettaglio dei contenuti del regolamento e di fissare un termine (30 o 45 giorni) per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla permanenza dei requisiti per accedere al beneficio. Osserva che relativamente a quest'ultima proposta sarebbe necessario prevedere una sanzione in caso di non osservanza di tale obbligo.

Il PRESIDENTE ringrazia la dott.ssa Gregori e dichiara aperta la discussione.

Il consigliere BLASONI esprime soddisfazione per i contenuti del regolamento, che –spiega- rafforza le politiche di Welfare della Regione. Ricorda che la norma istitutiva della misura era stata approvata nel 2006 con voto trasversale. La sua concreta attuazione era stata però legata al reddito di cittadinanza, che prevedeva un limite di accesso troppo basso: 5.000 euro. Concretamente nessun beneficio era stato quindi erogato, anche a causa della mancanza di un regolamento specifico in merito. Con l'abolizione del reddito di cittadinanza la misura aveva inoltre subito un blocco operativo. Sottolinea che a febbraio con una nuova legge si sono introdotte le modifiche necessarie alla concreta attuazione della misura, è stata allargata la platea degli aventi diritto, alzando il limite d'ingresso a 20.000 euro ISEE e si è introdotta la cumulabilità con altri interventi regionali di sostegno al reddito.

Il consigliere DAL MAS domanda se l'affidamento del figlio è da intendersi congiunto o esclusivo. Nota poi con piacere che non ci sono limitazioni alla durata della residenza per la richiesta del beneficio.

Il consigliere LUPIERI evidenzia l'avvenuta espressione del parere di competenza da parte del Presidente del Consiglio, nell'esercizio della funzione di tutore dei minori, contrariamente a quanto accaduto per la proposta di legge n. 39. Afferma che alcuni aspetti del regolamento dovrebbero essere migliorati e in tal osserva che la concessione del beneficio andrebbe modulata su un'attenta analisi del bisogno e non seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ricorda che la misura nasce dall'articolo 9 bis della legge 11/2006, approvata con la maggioranza di centro-sinistra, e fa presente che l'originario collegamento al reddito di cittadinanza non era tale da impedirne la concreta applicazione.

Il consigliere CODEGA sottolinea l'importanza del regolamento. Chiede quindi le ragioni della scelta di ripartire i fondi corrispondenti sulla base della popolazione minorile e non invece sulla scorta del numero di minori affidati o di separazioni e se è stata fatta una simulazione dell'intervento ai fini di determinare il necessario fabbisogno finanziario.

Il consigliere PUSTETTO dichiara di condividere l'impostazione del regolamento, vista l'approvazione unanime del citato articolo 9 bis della legge 11. Rileva a sua volta l'avvenuta espressione del parere da parte del Tutore dei minori nei termini di legge. Si dice a favore del suggerimento di seguire lo stato di bisogno quale criterio di accesso al beneficio. Anticipa l'intenzione di esprimere voto positivo.

Il consigliere BLASONI, in risposta al consigliere Lupieri, fa presente che nel testo originario dell'articolo 9 bis, il contributo era incardinato al reddito di cittadinanza e quindi vincolato al limite di reddito di 5 mila euro annui. Evidenzia che attualmente la soglia di accesso è pari a 20 mila euro e quindi la platea dei beneficiari risulta notevolmente più ampia. Dichiara poi di condividere l'idea di utilizzare la valutazione del bisogno quale criterio di accesso, anche se osserva che comunque nessun avente diritto rimarrà escluso, vista la capienza delle risorse stanziare.

Il consigliere DE MATTIA afferma che il requisito dell'esperimento infruttuoso delle procedure esecutive limiterà di molto l'accesso al contributo, essendo dette procedure estremamente lente e costose.

La consigliera MENOSSO spiega che detto requisito, all'atto della sua introduzione, fu oggetto di un ampio confronto anche con gli uffici dell'Avvocatura della Regione, e fu il risultato di un compromesso, per evitare possibili abusi. Osserva che il collegamento al reddito di cittadinanza non era tale da pregiudicare l'applicazione della misura. Soffermandosi quindi sui contenuti del regolamento, chiede se sia possibile rimuovere il limite di intervento –stabilito dal comma 3 dell'articolo 5- in caso di successivo adempimento parziale da parte del genitore.

Il consigliere MENIS dichiara che sarebbe stata opportuna la presenza dell'assessore Kosic. Nel merito, chiede se il contributo è cumulabile con gli altri interventi regionali di sostegno al reddito.

Il consigliere LUPERI afferma che il reddito di base per la cittadinanza era uno strumento innovativo, di carattere universale. La sua abolizione è stato un atto puramente ideologico, che l'attuale maggioranza ha posto in essere per mantenere quanto promesso in campagna elettorale, senza però sostituirlo con altre misure. Il reddito di cittadinanza era anche un valido ammortizzatore sociale (uno strumento per attuare le politiche di flex security portate avanti a livello europeo) che avrebbe potuto essere validamente utilizzato nell'attuale momento di crisi economica.

Il consigliere BLASONI ribadisce le critiche all'originaria impostazione del contributo. Spiega che la sua collocazione all'interno del reddito di cittadinanza imponeva la dimostrazione di un reddito inferiore a 5 mila euro annui: un'evidente assurdità.

Il consigliere ALUNNI BARBAROSSA sottolinea che l'esperimento infruttuoso di procedure esecutive è oggettivamente un onere difficile da sostenere per molti genitori che si trovano già in situazione di difficoltà. Suggerisce quindi di prevedere il solo obbligo di proporre querela rendendo così più fruibile il contributo.

A questo punto, conclusa la discussione, il PRESIDENTE cede la parola alla dott.ssa Gregori per la replica.

La dott.ssa GREGORI riferisce che sono state valutate anche altre modalità di riparto delle risorse finanziarie, basate per esempio sul numero di separazioni, ma è risultato difficile reperire i dati riferiti al territorio regionale. Circa l'articolo 4, comma 2, spiega che si tratta di un presupposto previsto dalla legge. Per cui è necessario prevedere sia l'esperimento infruttuoso delle procedure esecutive che la presentazione di querela per l'omesso versamento. Afferma che la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande in quanto prevedere una lista di attesa in base alle necessità presupporrebbe un coinvolgimento forte del servizio sociale dei comuni e l'individuazione di appositi indicatori, cosa di non facile realizzazione. Sottolinea poi che l'erogazione del 75% della differenza tra quanto corrisposto dal genitore obbligato e quanto stabilito dall'autorità

giudiziaria risponde a un'esigenza di coerenza con il comma 1 dell'articolo 5, che prevede comunque un contributo pari al 75% della somma stabilita dal giudice.

Interviene nuovamente il consigliere BLASONI, che sottolinea come l'esperimento infruttuoso delle procedure esecutive costituisca una garanzia della congruità di spesa delle risorse pubbliche e invita a procedere senz'altro all'approvazione della delibera, rinviando a un secondo momento gli approfondimenti necessari a una possibile revisione della legge di riferimento.

Il PRESIDENTE suggerisce a sua volta di dar corso al regolamento e di attenderne i primi risultati applicativi, indispensabili per valutare eventuali modifiche legislative.

Il consigliere ALUNNI BARBAROSSA pone il problema di procedure esecutive parzialmente infruttuose, che potrebbero non rientrare nella previsione del regolamento. Per evitare poi situazioni di opportunismo tra le parti, suggerisce di prevedere unicamente l'obbligo di presentazione della querela per omesso versamento, senza la possibilità di remissione.

A questo punto, il PRESIDENTE pone in votazione l'espressione del parere favorevole alla delibera in argomento.

La Commissione approva all'unanimità.

I lavori vengono quindi sospesi. Sono le ore 12.00.

La seduta riprende alle ore 12.15

Viene esaminato il **punto 3 dell'ordine del giorno.**

E' presente la dott.ssa Tamara Lollis della Direzione centrale e salute e protezione sociale.

Il PRESIDENTE cede la parola al consigliere BLASONI.

Il consigliere BLASONI afferma che in seguito alle audizioni avvenute in Commissione il 15 settembre scorso, con la proposta di legge n. 81 si è ritenuto di dare continuità e stabilità alla figura del Data Manager. Presenta quindi un emendamento di natura tecnica che prevede una modifica al comma 1 dell'articolo 1 della pdl in oggetto (vedi allegato).

Il PRESIDENTE ringrazia il consigliere Blasoni e dichiara aperto il dibattito.

Il consigliere LUPIERI afferma di condividere l'emendamento presentato.

In assenza di ulteriori interventi, il PRESIDENTE cede la parola alla dott.ssa Lollis.

La dott.ssa LOLLIS afferma di non avere osservazioni sull'emendamento. Reputa invece importante che la nuova legge non interferisca sulla materia delle professioni sanitarie.

Si passa quindi all'esame dell'articolato.

L'emendamento di pagina 1.1, posto in votazione, è approvato all'unanimità.

L'articolo 1, come emendato, è approvato all'unanimità.

Sull'articolo 2, il PRESIDENTE propone l'espressione di voto contrario, in quanto la legge non necessita di una norma finanziaria.

L'articolo 2 quindi, posto in votazione, non è approvato.

A questo punto il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di legge nel suo complesso.

La Commissione approva all'unanimità.

Viene nominato relatore unico il consigliere Blasoni. Il termine per il deposito delle relazioni è fissato per il 21 ottobre alle ore 12.

Si passa quindi al **punto 4 dell'ordine del giorno**. Alla proposta di legge n. 17 sono presentati gli emendamenti di cui in allegato.

Il PRESIDENTE spiega che la proposta di legge intende promuovere la tutela degli animali anche mediante la diffusione di metodologie innovative da utilizzare a fini sperimentali o didattici, che non usino esemplari vivi. Ciò avverrà attraverso accordi con le Università e gli istituti scientifici e l'istituzione di Comitati etici per la sperimentazione animale. Illustra quindi gli emendamenti, spiegando di aver tenuto conto delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale con riferimento a una legge dell'Emilia Romagna da cui era stato preso spunto per l'elaborazione del progetto di legge in esame.

Si apre quindi il dibattito.

Il consigliere LUPERI ritiene opportuno che per l'esame in Aula si preveda un articolo aggiuntivo, con una clausola valutativa che consenta di monitorare gli effetti della legge.

Verificata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara il passaggio all'esame dell'articolato.

L'emendamento di pagina 1.1, posto in votazione, è approvato all'unanimità.

L'articolo 1, come emendato, è approvato all'unanimità.

Gli emendamenti di pagine 2.1, 3.1 e 4.1, posti in votazione, sono approvati all'unanimità.

L'articolo 5 è approvato all'unanimità.

A questo punto il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di legge nel suo complesso.

La Commissione approva all'unanimità.

Il Presidente viene nominato relatore unico. Il termine per il deposito delle relazioni è fissato per il 21 ottobre alle ore 12.

Si passa quindi al **punto 5 dell'ordine del giorno**.

Il PRESIDENTE cede la parola al consigliere Lupieri.

Il consigliere LUPIERI illustra la proposta di legge n. 73. Spiega che il provvedimento mira a garantire assistenza e sostegno alle persone in stato vegetativo e ai loro familiari. Fa presente che attualmente i livelli essenziali di assistenza coprono solamente una minima parte delle esigenze vissute quotidianamente da queste sventurate persone e famiglie e sono del tutto indefiniti i livelli essenziali per le prestazioni socio-assistenziali, indispensabili per molti aspetti nella cura di questi soggetti. Afferma che nonostante l'offerta avanzata dei nostri sistemi regionali di protezione sanitaria e sociale e le ingenti risorse impiegate, l'attuale rete non è bastevole ad affrontare in modo adeguato l'assistenza alle persone che vivono per lunghissimi periodi, spesso oltre 10-15 anni, in stato vegetativo o a quante soffrono di condizioni analoghe in termini di intensità e carico assistenziale. Fa presente che il censimento dei potenziali beneficiari è sottostimato. La maggior parte risulta assistita a domicilio o impropriamente nelle RSA. Evidenzia che la proposta di legge prevede in particolare misure contributive per gli interventi di assistenza, l'attivazione di un'adeguata rete di servizi e l'istituzione di un Comitato regionale con funzioni consultive, di proposta e monitoraggio degli interventi previsti. Rammenta che la legge finanziaria regionale per il 2009 ha istituito un apposito fondo per il sostegno a domicilio di persone in situazione di bisogno assistenziale a elevatissima intensità e che è stato di recente adottato il relativo regolamento di attuazione. Esprime qualche perplessità sui contenuti del regolamento ed esprime l'auspicio che la discussione della proposta di legge possa anche essere l'occasione per un miglioramento dello stesso.

Con l'illustrazione della proposta di legge n. 73, l'ordine del giorno della riunione risulta completato. Quindi, reso atto che sul verbale non vi sono osservazioni e che lo stesso pertanto deve considerarsi approvato, il PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 12.40.

IL PRESIDENTE

Giorgio Venier Romano

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franco Dal Mas

IL VERBALIZZANTE

Sonia Ceciliato

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

Mauro Negro



III COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 81

<<Norme urgenti in materia di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e gli IRCCS del Friuli Venezia Giulia, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità>>

approvata nella seduta del 20 ottobre 2009

PDL N. 81

<<Norme urgenti in materia di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e gli IRCCS del Friuli Venezia Giulia, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità>>

Proponente: Blasoni
Emendamento aggiuntivo

All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1 bis. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale della legge 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

<<3. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano ovvero assumono il personale di cui al comma 1 su richiesta del responsabile della struttura operativa interessata, previa valutazione del numero e della rilevanza degli studi clinici osservazionali e/o di fase tre gestiti nel triennio precedente, anche con riferimento all'impatto economico e clinico dei farmaci utilizzati, nonché dei proventi derivanti dall'attività di ricerca clinica.>>.

NOTA ESPLICATIVA: si riporta qui di seguito il testo del comma 3 vigente:

3. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano ovvero assumono il personale di cui al comma 1 su richiesta del responsabile della struttura operativa interessata, previa valutazione del numero e della rilevanza degli studi clinici di fase tre gestiti nel triennio precedente, anche con riferimento all'impatto economico e clinico dei farmaci utilizzati, nonché dei proventi derivanti dall'attività di ricerca clinica.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 20/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 49 dd. 20/10/2009

EMENDAMENTO 1.1



X LEGISLATURA



atti consiliari

III COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 17

<<Norme contro la vivisezione>>

approvata nella seduta del 20 ottobre 2009

PDL N. 17

<<Norme contro la vivisezione>>

Proponente: Venier Romano
Emendamento modificativo

Art. 1

All'articolo 1 il comma 1 è modificato come segue:

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la tutela degli animali anche mediante la diffusione di metodologie innovative, da utilizza a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici, che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 20/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 49 dd. 20/10/2009

EMENDAMENTO 1.1

PDL N. 17

<<Norme contro la vivisezione>>

Proponente: Venier Romano
Emendamento sostitutivo

Art. 2

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare sino al novanta per cento delle spese sostenute dalla Università e degli Istituti scientifici presenti sul territorio regionale per le finalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare il funzionamento degli organismi previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/04/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 49 dd. 20/10/2009

EMENDAMENTO 2.1

PDL N. 17

<<Norme contro la vivisezione>>

Proponente: Venier Romano
Emendamento soppressivo

Art. 3

L'articolo 3 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/04/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 49 dd. 20/10/2009

EMENDAMENTO 3.1

PDL N. 17

<<Norme contro la vivisezione>>

Proponente: Venier Romano
Emendamento soppressivo

Art. 4

L'articolo 4 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/04/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 49 dd. 20/10/2009

EMENDAMENTO 4.1